

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 26 febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai signori:

Avv. Guido Valori, Presidente, Dott. Ferdinando Fanfani, Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Luigi Bassano, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Francesco Castaldi, Avv. Pietro Augusto De Nicolo, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 78 DEL SIG. D'ALESSANDRO GIROLAMO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO EX ART. 117 N.O.I.F. EMESSE DALLA L.I.C.P. IN ORDINE ALLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE INTERCORSO CON IL TERAMO CALCIO S.P.A..**

La Commissione Tesseramenti, ritenuta la necessità ai fini del decidere, di effettuare ulteriore attività istruttoria preliminare alla trattazione del reclamo rinvia, lo stesso, a nuovo ruolo mandando alla Segreteria di provvedere come da separata ordinanza.

- 2. RECLAMO N. 80 DELLA A.S.D. BASSA PADOVANA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO (LISTA DI TRASFERIMENTO) DEL CALCIATORE MONDELLO GIACOMO (01.04.1982) IN FAVORE DELLA A.S.D. CEREAL.**

La Commissione Tesseramenti, ritenuta la necessità ai fini del decidere, di acquisire un documento di identità dell'Ing. Antonio Battistella, presidente della A.S.D. Bassa

Padovana, rilasciato antecedentemente a quello della sottoscrizione del reclamo, concede termine alla produzione, anche di altri eventuali documenti, entro il 15 marzo 2009 rimandando la trattazione del reclamo a nuovo ruolo.

3. RECLAMO N. 77 DEL SIG. ROMANO ALFIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI ROMANO FABIO (28.02.1991) IN FAVORE DELLA A.S.D. CASTIGLIONE DI SICILIA.

La Commissione Tesseramenti, accoglie il reclamo dichiarando nullo il tesseramento del calciatore Romano Fabio in favore della A.S.D. Castiglione di Sicilia disponendo, ai sensi dell'art.48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, l'invio degli atti alla Procura Federale in ordine alle violazioni delle norme sul tesseramento.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO N. 79 DEI SIGG.RI PAGANI MARIANGELA/EBANELLI FLAVIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI EBANELLI ALESSANDRO (03.08.1991) IN FAVORE DELLA A.S.D. PONTENURESE.

La Commissione Tesseramenti, accoglie il reclamo dichiarando nullo il tesseramento del calciatore Ebanelli Alessandro in favore della A.S.D. Pontenurese disponendo, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, l'invio degli atti alla Procura Federale in ordine alle violazioni delle norme sul tesseramento.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO N. 83 DEI SIGG.RI MELIS ROBERTO/USAI CARLA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI MELIS DAVIDE (13.05.1993) IN FAVORE DELLA A.S.D. ATLETICO DECIMOMANNU.

La Commissione Tesseramenti, ritenuta la necessità ai fini del decidere, di acquisire scritture di comparazione dispone, che i reclamanti facciano pervenire presso la Segreteria della Commissione stessa, documenti con la loro sottoscrizione avente data certa anteriore alla proposizione del reclamo rinviando, lo stesso, a nuovo ruolo.

6. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 74 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO IN ORDINE ALLA VALIDITA' DEL TESSERAMENTO ANNUALE DELLA CALCIATRICE MASCIAGA GRETA (26.09.1995) IN FAVORE DELLA F.C.F. COMO 2000.

La Commissione Tesseramenti, pronunciando in ordine alla richiesta di giudizio del Settore Giovanile e Scolastico sulla validità del tesseramento della calciatrice Masciaga Greta in favore della F.C.F. Como 2000, dichiara lo stesso tesseramento, nullo e privo di effetti.

7. RECLAMO N. 76 DELLA POL. S.MARIA A.S.D. TENDENTE AD OTTENERE IL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE BARBATO CARMINE (16.01.2000).

La Commissione Tesseramenti, ritenuta la necessità ai fini del decidere, di acquisire ulteriore documentazione dispone, che i ricorrenti producano alla Segreteria della Commissione stessa, entro il 15 marzo 2009, un certificato rilasciato dall'Istituto scolastico attestante la frequenza per l'anno in corso di Carmine Barbato, rinviando la trattazione del reclamo a nuovo ruolo.

8. RECLAMO N. 81 DEL SIG. GHARBI ANIS (06.02.1977) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA A.S. VALLERANESE CALCIO 2000.

La Commissione Tesseramenti, rilevato che non vi è prova da parte del calciatore Gharbi Anis dell'avvenuta contestuale comunicazione del reclamo alla controparte, A.S. Valleranese Calcio 2000, e, che non è stata versata la prescritta tassa, manda alla Segreteria perché richieda al reclamante, sia il versamento della tassa, sia la prova dell'invio della copia del reclamo alla controparte, A.S. Valleranese Calcio 2000, rinviando la trattazione dello stesso a nuovo ruolo.

9. RECLAMO N. 82 DELLA A.S.D. BARBARANO ROMANO TENDENTE AD OTTENERE IL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE ROSSI STEFANO (12.09.1990).

La Commissione Tesseramenti, dichiara cessata la materia del contendere.

10. RECLAMO N. 87 DELLA F.C. PIACENZA S.P.A. TENDENTE AD OTTENERE IL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE VOLPATO REJ (27.08.1986).

La Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo dichiara valido il tesseramento temporaneo del calciatore Volpato Rej in favore della società F.C. Piacenza Calcio S.p.A. di cui alla variazione di tesseramento n.ro 0405 per la stagione sportiva 2008/2009.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 26 febbraio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete